

## DIRETTIVA 14 :

# CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GESTORE INDIPENDENTE DI PATRIMONI

### **Art. 1      Preambolo**

**Allo scopo di salvaguardare e accrescere la reputazione professionale dei gestori indipendenti di patrimoni operanti in Svizzera,**

**con la volontà di offrire un contributo efficace alla tutela degli investitori e al funzionamento corretto dei mercati finanziari,**

**con l'intenzione di contribuire in modo efficace alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo,**

**l'ARIF ha emesso il presente Codice di deontologia con il quale definisce le regole di una buona condotta professionale per la gestione indipendente di patrimoni, conforme all'obbligo legale di curare gli interessi del cliente.**

**Questo Codice di deontologia è soggetto all'approvazione dell'autorità competente in materia di sorveglianza dei mercati finanziari.**

## **Art. 2 Campo d'applicazione**

**Il presente Codice di deontologia si applica ai gestori indipendenti di patrimoni che hanno dichiarato di volersi sottoporre allo stesso o che hanno l'obbligo di sottoporsi a tali regole in forza delle leggi alle quali la loro attività è assoggettata.**

**Da un punto di vista concreto, il presente Codice di deontologia si applica alle prestazioni di servizi finanziari, in particolare alla gestione di patrimoni, alla consulenza sugli investimenti e alla pianificazione finanziaria.**

*Norme d'applicazione:*

*1. I gestori indipendenti di patrimoni sottoposti al presente Codice di deontologia devono presentare tutte le garanzie di un'attività irreprensibile, in Svizzera come all'estero, durante l'intera durata dell'attività assoggettata allo stesso.*

*I gestori indipendenti di patrimoni obbligatoriamente sottoposti al presente Codice di deontologia in forza dell'attività esercitata devono conformarsi a partire dall'inizio dello svolgimento dell'attività assoggettata. Essi devono annunciarsi all'ARIF nei due mesi successivi all'inizio di tale assoggettamento.*

*I gestori indipendenti di patrimoni che, senza esserne tenuti, desiderano sottoporsi al Codice di deontologia dell'ARIF, possono farlo in qualsiasi momento tramite semplice dichiarazione. Tale sottoposizione volontaria non può essere revocata prima della fine del periodo di revisione durante il quale è stata dichiarata.*

*Tutte le attività assoggettate, sia a titolo obbligatorio che volontario, dovranno determinare una revisione secondo le Direttive dell'ARIF.*

*I gestori indipendenti di patrimoni che siano sottoposti al presente Codice di deontologia – sia a titolo obbligatorio sia volontario - al momento della sua entrata in vigore, dovranno conformare i contratti esistenti di gestione patrimoniale alle regole dallo stesso stabilite entro il termine del 30 giugno 2010.*

### **Art. 3      Indipendenza della gestione di patrimoni**

**Il gestore indipendente di patrimoni esercita la propria professione liberamente e sotto la propria responsabilità. Nell'ambito della sua attività professionale, egli s'impegna a consigliare il cliente in tutte le questioni di carattere finanziario e patrimoniale. Egli è consapevole della sua responsabilità e che il suo agire può rivestire un'importanza decisiva ai fini dell'esistenza economica del suo cliente.**

*Norme d'applicazione:*

*2. Sono considerati indipendenti i gestori di patrimoni che dispongono, nell'ambito della prestazione dei propri servizi, di tutta la libertà necessaria a decidere gli investimenti e la politica d'investimento e ciò malgrado un'eventuale partecipazione maggioritaria detenuta da terzi. I gestori indipendenti di patrimoni non devono essere legati ad obblighi di esclusività nel campo delle prestazioni e dei prodotti finanziari, fatto salvo il caso di cooperazione trasparente tra società di uno stesso gruppo a favore dei propri clienti.*

*3. Il gestore indipendente di patrimoni adotta le misure organizzative adeguate al fine di prevenire i conflitti d'interesse e di assicurare che i clienti non siano lesi da tali conflitti. In particolare controlla*

- che le transazioni nelle quali i suoi interessi sono in conflitto con quelli del cliente siano condotte in modo tale da escludere svantaggi per il cliente;*
- che le misure organizzative siano adatte alle dimensioni e alla struttura della sua impresa per evitare i conflitti d'interesse, in particolare che esista una separazione funzionale, una limitazione del flusso delle informazioni e altre misure idonee;*
- che le modalità remunerative delle persone incaricate della gestione di patrimoni non prevedano incentivazioni che possano provocare un conflitto con l'obbligo di fedeltà verso il cliente.*

*I conflitti d'interesse che non è stato possibile evitare tramite misure organizzative adeguate devono essere comunicati al cliente.*

*4. Per le proprie attività e per quelle dei suoi collaboratori che abbiano conoscenza delle transazioni programmate o eseguite per conto dei clienti, il gestore di patrimoni stabilisce delle direttive adeguate miranti a evitare l'ottenimento di qualsiasi vantaggio patrimoniale tramite comportamenti abusivi. Gli investimenti e le transazioni devono essere effettuati*

*nell'interesse dei clienti. Il gestore di patrimoni s'impegna in particolare a non eseguire transazioni sui depositi dei clienti in mancanza di un interesse economico per questi ultimi («churning») (cfr. anche la norma d'applicazione n. 9).*

*5. Il gestore di patrimoni raccomanda ai suoi clienti le banche e i negozianti di valori mobiliari che offrono le migliori garanzie in termini di prezzo, termini d'esecuzione e di volumi («best execution»), nonché di solvibilità sufficiente .*

*Prima di trasmettere degli ordini a dei negozianti di valori mobiliari diversi dalla banca depositaria del cliente («direct orders») o d'istruire la banca depositaria del cliente a trasmettere degli ordini a un particolare negoziante («directed orders»), il gestore di patrimoni deve avere ricevuto il relativo mandato dal suo cliente.*

*6. L'indipendenza della gestione di patrimoni esige inoltre che:*

- si coinvolgano specialisti per le transazioni che richiedono delle conoscenze particolari;*
- si consideri la situazione patrimoniale globale del cliente al fine di consigliarlo al meglio nella scelta della politica di gestione.*

*Se il cliente rifiuta di fornire precisazioni sulla sua situazione patrimoniale globale deve essere informato in maniera appropriata circa gli eventuali rischi specifici che corre per questo fatto. L'art. 6 si applica per analogia.*

#### **Art. 4 Salvaguardia e promozione dell'integrità del mercato**

**Il gestore indipendente di patrimoni riconosce l'importanza dell'integrità e della trasparenza dei mercati finanziari. In quanto soggetto attivo del mercato, si comporta conformemente alle regole della buona fede e si impegna a non adottare alcun comportamento che possa nuocere a una formazione dei prezzi trasparente e conforme al mercato. Si impegna a non effettuare investimenti e attività che inducano a una manipolazione indebita dei corsi.**

*Norme d'applicazione:*

*7. Gli ordini del gestore di patrimoni sono decisi sulla base delle informazioni pubblicate o accessibili al pubblico o di quelle da esse derivanti. Qualsiasi altra informazione deve essere considerata come confidenziale. Non è consentito lo sfruttamento delle informazioni confidenziali suscettibili d'influenzare i corsi.*

*A questo proposito, le informazioni si considerano suscettibili di influenzare i corsi quando sono adatte a influenzare in maniera considerevole la quotazione o il prezzo borsistico del valore mobiliare in questione; accessibili al pubblico quando sono pubblicate e diffuse sui media o dai consueti canali d'informazione finanziaria; rese pubbliche quando sono comunicate a terzi dall'emittente con lo scopo di renderle accessibili al grande pubblico.*

*8. Il gestore di patrimoni divulga le informazioni suscettibili d'influenzare i corsi esclusivamente se è convinto, in assoluta buona fede, che siano corrette.*

*I gestori di patrimoni che pubblicano regolarmente delle analisi finanziarie, delle raccomandazioni d'investimento e finanziarie legate a dei valori mobiliari determinati si astengono dall'effettuare delle transazioni che si ripercuotono sui valori mobiliari interessati (ivi compresi i loro derivati) siano esse effettuate per conto proprio o di clienti che hanno loro conferito un mandato di gestione discrezionale e questo dall'inizio dell'elaborazione dell'analisi finanziaria, della raccomandazione d'investimento o finanziaria destinata ad essere pubblicata e fino alla pubblicazione.*

*Si considerano analisi finanziarie, raccomandazioni d'investimento o finanziarie quelle pubblicazioni che consigliano di effettuare delle transazioni su dei valori mobiliari determinati in base al controllo e alla valutazione dei dati e delle informazioni economiche relative ad un*

*determinato emittente. Non sono considerate come analisi finanziarie le pubblicazioni che si fondano su analisi puramente tecniche (chart) e quelle che non si riferiscono a un emittente determinato ma a dei settori o paesi.*

*9. Il gestore di patrimoni si impegna a non sfruttare la conoscenza degli ordini dei clienti per eseguire previamente, parallelamente o immediatamente dopo delle operazioni per conto proprio («front running», «parallel running», «after running»). Anche le transazioni effettuate nel contesto di una gestione discrezionale di patrimoni sono considerate come ordini di clienti. Viene fatto salvo il consenso esplicito del cliente.*

*10. Gli ordini trasmessi per conto del gestore di patrimoni o per conto terzi devono avere delle basi economiche e riflettere il rapporto reale tra la domanda e l'offerta. Sono proibite le transazioni fittizie, in particolare quelle che mirano a influenzare la liquidità o i corsi.*

*11. Il gestore di patrimoni informa i propri clienti del loro obbligo di dichiarare le proprie partecipazioni in conformità con la legge federale sulle borse e sul commercio dei valori mobiliari (Legge sulle borse), se è a conoscenza dell'esistenza delle condizioni di un tale obbligo di dichiarazione.*

*Il gestore di patrimoni che, in virtù di un mandato di gestione discrezionale, può esercitare il diritto di voto per diversi clienti, deve osservare l'obbligo di dichiarazione previsto dalla Legge sulle borse, nel caso ne sussistano le condizioni. Per il calcolo dei diritti di voto, egli terrà conto dei diritti che è autorizzato ad esercitare sia in virtù delle procure che gli sono state conferite sia dei contratti di gestione patrimoniale.*

*Se il gestore di patrimoni coordina i diritti di voto di vari clienti senza essere autorizzato ad esercitarli, deve adempiere egli stesso all'obbligo di dichiarazione.*

## **Art. 5 Garanzia di una gestione irreprensibile delle attività**

**Il gestore indipendente di patrimoni si accerta che tutte le persone della sua impresa incaricate di fornire delle prestazioni soddisfino i requisiti professionali e personali necessari per una conduzione irreprensibile dei loro compiti, nel rispetto degli interessi del cliente.**

**Il gestore di patrimoni fa inoltre in modo di creare con la sua attività un'organizzazione adeguata al numero dei suoi clienti, al volume dei beni gestiti nonché alle strategie di investimento seguite e ai prodotti scelti.**

**Il gestore indipendente di patrimoni si assicura della gestione finanziaria ordinata della sua impresa.**

**Nel contesto della sua attività, egli adotta tutte le misure necessarie a prevenire attivamente e a combattere il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo.**

*Norme d'applicazione:*

*12. L'organizzazione del gestore di patrimoni deve essere adeguata alle dimensioni della propria impresa e ai rischi che genera per i suoi clienti e garantire il buon funzionamento dei mercati finanziari e la buona reputazione della professione e della piazza finanziaria elvetica.*

*Il gestore di patrimoni adotta le misure necessarie alla prevenzione e lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo conformemente alle disposizioni cui è soggetto.*

*13. Il gestore di patrimoni adotta le disposizioni adeguate ad assicurare la perennità dei propri servizi. Qualora non disponga al suo interno di una persona che sostituisca l'unico incaricato della gestione patrimoniale del cliente e che possa riprendere l'attività in caso di decesso o d'incapacità, il gestore patrimoniale dovrà garantire la continuità operativa tramite un'altra società di gestione patrimoniale o una banca, informando la propria clientela dell'esistenza di tali disposizioni.*

*14. Il gestore di patrimoni amministra i valori patrimoniali depositati in banca in base a una procura che è limitata agli atti di gestione. Se viene incaricato di fornire al cliente delle prestazioni che richiedono dei poteri più estesi, deve documentare nel modo opportuno i fondamenti e l'esercizio di tali attività. Rimangono riservate le attività d'organo delle persone*

giuridiche e delle istituzioni giuridicamente autonome con patrimonio destinato (in particolare delle fondazioni) nonché quelle di trustee.

15. La responsabilità propria del gestore di patrimoni esige che egli si assicuri della sua continua formazione e di quella delle persone che impiega in tutti i settori dell'attività professionale, tramite partecipazione a corsi di formazione e perfezionamento o procedendo in modo autonomo. Il gestore di patrimoni è tenuto a rispettare le disposizioni specifiche sulla formazione in materia di prevenzione e di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

16. In materia di prevenzione e di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, il gestore indipendente di patrimoni è sottoposto alle prescrizioni dell'ARIF in quanto organismo di autodisciplina ai sensi della LRD.

17. Il gestore di patrimoni che richieda a un'altra impresa (prestatore di servizi) di fornire in modo autonomo e continuo una prestazione essenziale per lo stesso (esternalizzazione di settori d'attività, outsourcing) deve rispettare i principi che seguono.

L'esternalizzazione della prestazione avviene sempre sotto responsabilità del gestore di patrimoni e non deve essere in conflitto con gli interessi e le aspettative legittime del cliente.

Il prestatore di servizi deve essere scelto, istruito e controllato con cura. Deve disporre delle qualifiche professionali necessarie per assicurare un'esecuzione irreprensibile dei compiti delegati in modo durevole. Il delegatario deve rispettare regole di comportamento simili a quelle cui è tenuto il gestore di patrimoni. La direzione del fondo autorizzata dalla FINMA deve rispettare la Circ. FINMA 08/37 «Delega da parte della direzione / SICAV».

L'esternalizzazione deve essere regolata da un contratto scritto che definisce chiaramente i compiti delegati.

Per essere in grado di verificare che le disposizioni del presente Codice di deontologia siano rispettate, gli organismi competenti devono poter accedere ai documenti e ai sistemi tecnici del prestatore di servizi.

In particolare, sono considerati come esternalizzazione di settori di attività:

a) l'assistenza del cliente da parte di imprese e persone esterne (imprese terze, lavoratori autonomi e agenti);

- b) la delega, tramite subprocura, della gestione del patrimonio della clientela;*
- c) l'esternalizzazione dell'analisi finanziaria o dell'elaborazione delle proposte d'investimento e dei tipi di portafoglio ad un unico prestatore di servizi;*
- d) l'esecuzione dei compiti di compliance, in particolare nell'ambito della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;*
- e) l'esternalizzazione dei sistemi di trattamento dei dati contenenti informazioni relative al cliente (p. es. la gestione esterna delle banche dati clienti, dei sistemi d'informazione sul patrimonio dei clienti o dei sistemi di trasmissione degli ordini gestiti da terzi);*
- f) la conservazione dei fascicoli nei locali che non appartengono al gestore di patrimoni né sono da lui affittati.*
- g) il ricorso ai sistemi di trattamento dei dati delle banche depositarie nell'ambito della gestione di patrimoni;*
- h) la manutenzione (compresa quella remota) dei sistemi interni di trattamento dei dati nell'ambito della gestione di patrimoni.*

*Sono fatte salve le disposizioni relative alla prevenzione del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo.*

*Non sono considerati come esternalizzazione di settori di attività:*

- a) l'esternalizzazione della contabilità finanziaria del gestore di patrimoni;*
- b) la creazione e la gestione di succursali non indipendenti in Svizzera o all'estero;*
- c) il ricorso a degli esperti nell'ambito della consulenza giuridica o fiscale;*
- d) l'hosting di siti internet che non contengono dati dei clienti.*

*18. Il gestore di patrimoni deve accertarsi che gli investimenti effettuati per conto dei suoi clienti continuino a essere conformi ai loro obiettivi e limiti d'investimento. A questo fine, egli deve utilizzare fonti informative affidabili in materia d'investimento e mezzi adeguati d'analisi e d'aggiornamento delle posizioni dei suoi clienti.*

*Il gestore di patrimoni tiene la contabilità conformemente alle disposizioni legali. Si avvale sempre delle informazioni e degli strumenti necessari per rendere conto della sua gestione a breve scadenza, in maniera completa e comprensibile per il cliente. Dota la propria impresa di mezzi finanziari adeguati e compensa entro un termine ragionevole gli scoperti in bilancio fornendo i mezzi supplementari.*

*19. Il gestore di patrimoni documenta le proprie attività in modo che le autorità competenti, l'organismo di autodisciplina e gli organi di revisione da lui incaricati possano accertarsi dell'osservanza delle disposizioni del presente Codice di deontologia.*

## **Art. 6      Obbligo d'informazione**

**Il gestore indipendente di patrimoni è tenuto ad informare il suo cliente circa**

- a) la sua impresa e le prestazioni offerte, ivi compresa la sua abilitazione a fornirle;**
- b) i rischi particolari collegati alle prestazioni concordate;**
- c) la sua remunerazione, ivi compresi i vantaggi patrimoniali risultanti dagli accrediti di terzi.**

**Egli è tenuto a rispondere della propria gestione.**

*Norme d'applicazione:*

*20. Il gestore di patrimoni adempie al suo obbligo d'informazione in funzione del grado d'esperienza commerciale del cliente e delle sue conoscenze tecniche.*

*Nel caso di clienti professionisti, il gestore di patrimoni può partire dal presupposto che le informazioni previste dalle lettere a) e b) dell'art. 6 siano note.*

*Si considerano professionisti, quei clienti come le banche, i negozianti di valori mobiliari, la direzione di fondi, le società assicurative nonché gli enti di diritto pubblico, gli istituti di previdenza e le persone giuridiche dotate di una tesoreria professionale.*

*21. Al momento della costituzione di qualsiasi relazione commerciale, il gestore di patrimoni fornisce ai suoi clienti le informazioni che sono loro utili circa la propria impresa, sede, mezzi di comunicazione tramite i quali il cliente può comunicare con il gestore di patrimoni, nonché sulle regole applicabili all'esercizio della sua professione. Egli li informa inoltre sulle prestazioni offerte e sulle loro caratteristiche essenziali (ad es. la gestione di valori patrimoniali depositati in banca, la consulenza sugli investimenti, la distribuzione dei prodotti finanziari).*

*Se delega in tutto o in parte la gestione conferendo una subprocura, il gestore di patrimoni deve informarne il cliente.*

*Il gestore di patrimoni informa i suoi clienti di qualsiasi modifica attinente alle informazioni che li interessano direttamente.*

*Il gestore di patrimoni contrassegna come tali le comunicazioni di marketing che non sono immediatamente identificabili.*

*22. Quando informa sui rischi collegati alle prestazioni fornite, il gestore di patrimoni può partire dal principio che ciascun cliente conosce i rischi comunemente legati all'acquisto, vendita e possesso di valori mobiliari. In particolare, fanno parte di questa categoria i rischi di solvibilità e di corso delle azioni, obbligazioni e fondi comuni che investono in questi valori mobiliari. L'obbligo d'informazione interessa quindi i fattori che superano questi rischi comuni nelle operazioni con potenziale di rischio aumentato (ad es. i prodotti derivati) o con profilo di rischio complesso (ad es. i prodotti strutturati).*

*Per le operazioni il cui potenziale di rischio sorpassa quello che è comunemente collegato all'acquisto, vendita e possesso dei valori mobiliari, il gestore di patrimoni può osservare il proprio obbligo d'informazione in maniera standardizzata (ad es. tramite un documento informativo sui rischi) o individualizzata. Se il cliente è già stato informato dei rischi dalla banca depositaria, il gestore di patrimoni può evitare di ripetere la comunicazione di queste informazioni.*

*Se il gestore di patrimoni opta per un'informazione individualizzata, determina il grado d'esperienza commerciale del cliente con la diligenza richiesta in base alle circostanze e adatta di conseguenza le informazioni fornite.*

*23. Il gestore di patrimoni non ha l'obbligo d'informare circa i rischi collegati a operazioni particolari se il cliente attesta in una dichiarazione scritta distinta che è a conoscenza dei rischi relativi a tali operazioni - rischi che devono essere designati con precisione - e che rinuncia a informazioni complementari.*

*Se il cliente ha consegnato una dichiarazione di questo tipo alla propria banca depositaria, tale dichiarazione non vale per il gestore di patrimoni.*

*24. Se il cliente richiede al gestore di patrimoni di fornire una prestazione per la quale quest'ultimo non ha sufficienti conoscenze, il cliente deve esserne informato.*

*Se il gestore di patrimoni non desidera dare spiegazioni su questo punto, deve rifiutare di fornire la prestazione.*

*È fatto salvo il ricorso a specialisti competenti.*

*25. Il gestore di patrimoni è tenuto ad informare i propri clienti del proprio compenso nonché di tutte le prestazioni di terzi di cui si avvale in forza del suo mandato, indipendentemente dal loro titolo giuridico. Richiama l'attenzione dei propri clienti sui conflitti d'interessi che possono scaturire dal ricevimento di prestazioni da parte di terzi.*

*Se tali prestazioni di terzi o i compensi globali comprendono anche prestazioni di marketing o altri servizi, il gestore di patrimoni ne informa il cliente.*

*Se le prestazioni future di terzi sono difficilmente calcolabili o se non sono direttamente collegate a una relazione d'affari particolare, il cliente viene informato dell'origine di tali prestazioni e delle modalità e base di calcolo. Su domanda del cliente, il gestore informa circa le prestazioni di terzi di cui si è già avvalso nella misura in cui queste possano essere attribuite a una relazione d'affari specifica senza sforzo sproporzionato.*

*26. Il gestore di patrimoni deve rendere conto ai suoi clienti della gestione dei loro beni in modo periodico, almeno una volta all'anno, senza addebitare loro spese supplementari. Inoltre, su domanda dei clienti, consegna loro a breve termine il rendiconto, i relativi estratti e la copia dei giustificativi delle operazioni effettuate.*

*Il gestore di patrimoni può concordare con i suoi clienti che i documenti di rendiconto periodico restino in mano al gestore e siano consultabili dai clienti su loro iniziativa.*

*Nell'ambito del suo obbligo di rendiconto, il gestore di patrimoni rispetta gli standard utilizzati nel settore, in particolare in merito alle spese, al metodo di calcolo utilizzato, al periodo di tempo scelto e, se del caso, gli indici di riferimento selezionati.*

## **Art. 7 Contratto di gestione patrimoniale**

**Il gestore indipendente di patrimoni conclude con i suoi clienti un contratto scritto di gestione patrimoniale.**

### **Il contratto scritto**

- **determina l'ambito del mandato,**
- **definisce il profilo d'investimento, la relativa strategia o l'allocazione delle attività, nonché le eventuali restrizioni,**
- **descrive il modo, la periodicità e l'ambito della rendicontazione,**
- **determina l'importo o la modalità di calcolo dei compensi relativi all'esecuzione del mandato.**

*Norme d'applicazione:*

*27. L'obbligo di concludere un contratto scritto di gestione patrimoniale è collegato all'esistenza di una procura che permette di disporre del patrimonio di un terzo (potere di gestione o procura generale).*

*Un contratto scritto non è necessario per le relazioni d'affari il cui solo oggetto sia la prestazione di servizi di consulenza d'investimento.*

*In caso di vendita di quote di fondi comuni o di prodotti assicurativi, devono inoltre essere rispettate le disposizioni applicabili del diritto federale.*

*28. I punti da regolare nel contratto scritto di gestione patrimoniale sono menzionati nell'allegato B.*

*29. Se il contratto prevede una gestione discrezionale, questa ultima deve limitarsi alle operazioni descritte nell'allegato A.*

*Il potere discrezionale del gestore di patrimoni può anche essere limitato tramite direttive specifiche relative a punti precisi, conformemente al numero 3.3 dell'allegato B.*

*Nell'esercizio del suo potere discrezionale, il gestore di patrimoni deve evitare i rischi collegati a una concentrazione inusuale degli investimenti su un numero di prodotti troppo limitato. Deve prendersi cura degli*

*interessi del cliente e revisionare periodicamente le sue strategie d'investimento.*

*Le istruzioni del cliente che non sono incluse nel contratto di gestione patrimoniale devono essere registrate in modo adeguato in forma scritta o elettronica.*

*30. Nel contratto di gestione patrimoniale, il gestore concorda con i suoi clienti l'identità del beneficiario di tutte le prestazioni ricevute da terzi in stretta relazione con l'esecuzione del mandato o in occasione della sua esecuzione.*

*Il gestore di patrimoni informa i propri clienti dei parametri di calcolo o delle fasce di valori delle prestazioni che riceve o potrebbe ricevere da terzi. Nella misura in cui ciò sia possibile, lo fa per ogni categoria di prodotto.*

*31. La retribuzione dei servizi resi dal gestore di patrimoni è concordata per iscritto con il cliente e può essere ripartita in funzione del volume dei valori patrimoniali da gestire e del volume di lavoro necessario. La modalità di calcolo del compenso deve essere indicata in maniera chiara e senza ambiguità. La retribuzione applicabile alla gestione dei valori patrimoniali depositati in banca deve corrispondere ai principi seguenti:*

- compenso di gestione pari al massimo all'1,5% p.a. sulle attività gestite; oppure*
- compenso legato alla performance pari al massimo al 20% del plusvalore netto del capitale, tenendo conto degli apporti, dei prelievi nonché delle perdite non realizzate. Da dedurre sono le perdite riportate, ovvero le perdite dei periodi contabili precedenti che non sono ancora state compensate con gli utili; oppure*
- compenso di gestione pari al massimo all'1 % p.a. e compenso legato alla performance pari al massimo al 10%, in caso di combinazione dei due sistemi precedenti.*

*Possono ugualmente essere adottati dei modelli remunerativi simili che, in base alla durata media attesa della relazione d'affari, producano un livello di compensazione dello stesso ordine di grandezza.*

*Se il gestore di patrimoni fornisce dei servizi ulteriori ha il diritto di fatturarli separatamente secondo una tariffa da concordare esplicitamente.*

*È possibile derogare ai principi sopra descritti nel caso in cui l'attuazione*

*delle strategie d'investimento risulti particolarmente onerosa. Tale deroga ai principi remunerativi deve essere imperativamente menzionata nel contratto di gestione patrimoniale. Il cliente deve essere informato dei motivi e dell'importanza della deroga ai principi remunerativi.*

*32. Il gestore di patrimoni che effettua in prima persona delle valutazioni di performance per i suoi clienti, deve applicare un metodo di calcolo conforme a norme internazionalmente riconosciute, riferirsi ad un periodo appropriato (ad es. 1,3 e 5 anni o dall'inizio del mandato) e utilizzare, se del caso, una selezione di indici di riferimento (benchmark).*

*In sede di rendicontazione, il gestore dichiara di sua iniziativa le eventuali differenze rispetto agli standard applicati.*

*Se il rendiconto viene effettuato esclusivamente sulla base dei conteggi della banca depositaria, il gestore di patrimoni deve indicare se il suo compenso figura tra le spese, in modo che la presentazione della performance non sia falsata a scapito del cliente.*

## **Art. 8 Riservatezza**

**Fatti salvi gli obblighi di divulgazione previsti dalla legge, i gestori indipendenti di patrimoni sono tenuti a mantenere una riservatezza assoluta su tutto ciò che viene loro rivelato o comunicato nell'esercizio della loro professione e delle loro attività.**

*Norme d'applicazione:*

*33. Nel caso si ricorra a terzi per la fornitura di prestazioni o per la delega di compiti, il gestore di patrimoni deve garantire che i terzi rispettino l'obbligo di riservatezza nello stesso modo cui sarebbe tenuto lui. I terzi dovranno dichiarare espressamente che si obbligano a garantire tale riservatezza.*

*Nel caso si ricorra a terzi per la fornitura di prestazioni o per la delega di compiti, il gestore di patrimoni deve inoltre assicurarsi che i dati personali dei clienti siano utilizzati e trattati solo nella misura che sarebbe a lui consentita. Il gestore si assicura inoltre che gli obblighi legali e contrattuali sulla riservatezza dei dati siano rispettati. I terzi coinvolti devono dichiarare espressamente di sottoporsi a tali obblighi.*

*34. Spetta al gestore di patrimoni adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per proteggere i dati personali che gli sono stati affidati.*

## **Art. 9 Operazioni illecite di deposito**

**I gestori indipendenti di patrimoni non possono accettare alcun deposito dai loro clienti in conformità alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio a meno che non dispongano di una licenza bancaria. Non gestiscono per i loro clienti alcun conto di esecuzione a meno che non dispongano di un'autorizzazione ad esercitare l'attività di negoziatore di valori mobiliari.**

**I gestori indipendenti di patrimoni non confondono i valori patrimoniali loro affidati dai loro clienti in investimenti in fondi comuni senza attribuzione individuale né in conti o depositi globali.**

*Norme d'applicazione:*

*35. La raccolta di fondi di clienti su conti bancari o postali è considerata come accettazione di deposito quando l'attribuzione ai diversi clienti è di competenza esclusiva del gestore di patrimoni. È inoltre permesso al gestore di patrimoni di fare transitare sui propri conti i versamenti provenienti dai suoi clienti o loro destinati.*

*36. Il mescolamento di valori patrimoniali su conti o depositi di negoziatori di valori mobiliari o di banche non è autorizzato a meno che l'attribuzione di tali capitali sia effettuata da un negoziatore di valori mobiliari autorizzato o dalla banca.*

*Sono fatti salvi gli strumenti di investimento collettivo di capitali.*

## **Art. 10 Averi senza notizie**

**Il gestore indipendente di patrimoni adotta le misure preventive dirette ad evitare l'interruzione del contatto con i suoi clienti e la conseguente assenza di notizie per la relazione d'affari.**

**Quando degli averi sono senza notizie, il gestore indipendente di patrimoni salvaguarda le pretese degli aventi diritto e intraprende, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, tutti i passi necessari perché tali averi siano loro restituiti.**

*Norme d'applicazione:*

*37. Ai sensi dell'art. 10 del presente Codice di deontologia, i termini sotto elencati vanno interpretati come specificato.*

*Notizia: qualsiasi istruzione, comunicazione o dichiarazione proveniente dal cliente, dal suo procuratore o dal suo erede che provoca un'attività del gestore di patrimoni o una registrazione nel fascicolo;*

*Assenza di notizie: l'assenza di qualsiasi contatto e la mancanza assoluta di notizie nell'arco di 10 anni o la certezza del decesso del cliente in mancanza di informazioni sui suoi eredi.*

*38. Al momento della costituzione di una relazioni d'affari duratura, il gestore di patrimoni raccoglie le informazioni sui probabili eredi del cliente.*

*Nel caso di rifiuto da parte del cliente di comunicare questi dati, il gestore di patrimonio è tenuto a informarlo dei rischi collegati ad averi senza notizie.*

*39. In caso di averi senza notizie, il gestore di patrimoni continua ad esercitare il proprio mandato conformemente al contratto.*

*40. In caso di averi senza notizie il gestore di patrimoni adotta le misure adeguate per la restituzione del patrimonio agli aventi diritto.*

*In particolare, sono considerate misure adeguate*

- le ricerche effettuate sui registri pubblici (ad es. gli elenchi telefonici, i registri di commercio, ecc.),*
- la notifica alla banca depositaria del cliente dell'esistenza presso il*

*gestore di patrimoni di un caso di averi senza notizie,*

- la notifica all'ombudsman istituito presso l'Associazione svizzera dei banchieri conformemente alle sue Direttive relative alla gestione degli averi senza notizie (conti, depositi e cassette di sicurezza presso le banche svizzere quando la banca non ha notizie del cliente),*
- la notifica alle organizzazioni straniere equivalenti purché esse siano soggette a regole adeguate sulla riservatezza.*

*Il gestore di patrimonio ha il diritto di richiedere al cliente o ai suoi eredi il risarcimento per gli sforzi compiuti.*

## **Allegato A: Strumenti d'investimento in caso di gestione patrimoniale discrezionale**

Gli strumenti d'investimento elencati di seguito sono considerati come comuni strumenti di gestione patrimoniale discrezionale e possono essere utilizzati anche se il contratto di gestione patrimoniale scritto non li prevede espressamente. Resta riservato l'utilizzo di altri strumenti finanziari previsti da eventuali clausole contenute nel contratto di gestione patrimoniale individuale.

In ogni caso e indipendentemente dagli strumenti d'investimento utilizzati, il gestore di patrimoni rivede periodicamente, e con la frequenza necessaria, le strategie d'investimento che attua tenendo conto degli obiettivi d'investimento del cliente e dei dati del mercato.

### **1. Investimenti a scadenza fissa, investimenti fiduciari e prestiti di titoli (securities lending)**

Gli investimenti fiduciari possono essere effettuati solo con delle controparti di prim'ordine.

In materia di prestito di titoli (securities lending) occorre tutelarsi contro il rischio di controparte ricorrendo a garanzie o affidandosi esclusivamente a controparti di prim'ordine.

### **2. Metalli preziosi, titoli e diritti su titoli**

Gli investimenti in metalli preziosi, nei mercati monetari e mobiliari sotto forma di carte valori o diritti valori (ad es. azioni, obbligazioni, «notes», crediti contabili) e di strumenti finanziari da essi derivati (derivati, prodotti ibridi, ecc.) devono essere facilmente negoziabili. I criteri che consentono di definirli come facilmente negoziabili sono la quotazione presso una borsa autorizzata in Svizzera o all'estero o l'esistenza di un mercato rappresentativo per il valore in questione.

In deroga a tale norma e in misura limitata, è possibile effettuare investimenti in valori a negoziabilità ridotta che siano riconosciuti e largamente diffusi tra gli investitori. Tali valori sono, per esempio, le obbligazioni di cassa e i prodotti OTC (over-the-counter). Nel caso di prodotti OTC l'emittente deve essere di nota solvibilità e devono essere disponibili quotazioni conformi alle condizioni di mercato.

Agli investimenti sui mercati monetari e mobiliari si applicano le

disposizioni riportate di seguito.

### **3. Strumenti d'investimento collettivo**

Gli investimenti in strumenti collettivi (fondi d'investimento, società d'investimento, portafogli collettivi interni della banca, Unit Trust, ecc.) sono ammessi – con riserva delle disposizioni concernenti gli investimenti non tradizionali – nella misura in cui investano, a loro volta, in strumenti autorizzati in virtù del presente allegato A.

Sono parimenti ammessi gli investimenti in strumenti collettivi di capitali autorizzati dalla legislazione svizzera o dalle disposizioni dell'Unione Europea in materia di distribuzione al pubblico, anche se tali strumenti possono, in misura limitata, assoggettare i loro averi a pegno e in questo modo generare un effetto leva.

Alla facile negoziabilità è equiparata, nel caso di strumenti d'investimento collettivo, un'adeguata possibilità di disdetta da parte dell'investitore.

### **4. Investimenti non tradizionali**

Per investimenti non tradizionali si intendono gli hedge fund, i private equity e gli immobili. Questi tipi d'investimento non si limitano necessariamente agli strumenti consentiti dal presente allegato o a strumenti facilmente negoziabili.

Per la diversificazione dell'insieme del portafoglio possono essere effettuati investimenti non tradizionali nella misura in cui essi siano strutturati secondo il principio dei fondi di fondi o offrano una garanzia di una diversificazione equivalente. La facile negoziabilità e/o la facoltà di disdetta da parte dell'investitore deve essere garantita anche nell'ambito degli investimenti non tradizionali.

Una diversificazione equivalente al principio del fondo di fondi è data quando l'investimento è concentrato in un unico strumento collettivo, ma è gestito secondo il principio «Multi Manager» (gestione del fondo tramite più manager che lavorano indipendentemente l'uno dall'altro).

Il gestore stabilisce l'utilizzo di strumenti d'investimento non tradizionali in un documento scritto regolante la politica d'investimento e adotta le misure organizzative necessarie per metterli in atto in modo diligente e professionale.

## **5. Transazioni su opzioni standardizzate («traded options»)**

Le transazioni con opzioni su titoli, valute, metalli preziosi, strumenti di tasso d'interesse e indici di borsa trattati su un mercato organizzato ed eseguite per il tramite di una stanza di compensazione riconosciuta sono consentite a condizione che non esercitino un effetto leva sul portafoglio complessivo.

L'effetto leva non esiste se il portafoglio

- nel caso di vendita di call e d'acquisto di put presenta una posizione sottostante, oppure, se si tratta di opzioni su indici di borsa o su tassi d'interesse, presenta una posizione equivalente che rappresenta sufficientemente il sottostante;
- nel caso di vendita di put, presenta una liquidità a partire dalla conclusione, che permette di far fronte in ogni momento agli obblighi che derivano dal contratto.

Il gestore di patrimoni deve prestare attenzione affinché la composizione del portafoglio del cliente rispetti la politica d'investimento stipulata con il medesimo anche dopo un eventuale esercizio delle opzioni.

La chiusura di posizioni aperte call e put è ammessa in qualsiasi momento.

## **6. Transazioni su opzioni non standardizzate**

I principi applicabili alle transazioni su opzioni standardizzate valgono anche per le operazioni su strumenti non standardizzati come le opzioni OTC (over-the-counter), i warrant, le opzioni coperte, ecc. Nel caso di prodotti OTC, l'emittente deve tuttavia essere di nota solvibilità e deve essere possibile ottenere una quotazione dei prodotti conforme alle condizioni di mercato.

Le opzioni coperte devono essere specificamente accettate dal cliente a meno che esse non rientrino nei limiti di credito definiti dallo stesso.

## **7. Financial futures**

Al momento della vendita di financial futures deve essere presente il sottostante corrispondente. Nel caso di futures su indici di borsa, su divise o su tassi d'interesse, basta che il sottostante sia sufficientemente

rappresentato.

Per l'acquisto di financial futures la liquidità necessaria deve essere completamente disponibile a partire dalla conclusione dell'operazione.

## **8. Prodotti ibridi e strutturati**

Gli investimenti in prodotti finanziari ibridi (ad es. PIP, PEP, GROI, IGLU, VIL o PERLES) sono autorizzati se tali prodotti hanno un profilo di rischio corrispondente a quello di uno dei prodotti autorizzati menzionati in precedenza. Se il profilo di rischio è strutturato su più livelli, tutti i livelli di rischio devono corrispondere a un prodotto finanziario autorizzato in virtù del presente allegato A.

In particolare, le opzioni coperte sintetiche (ad es. BLOC Warrant, DOCUs o GOALS) non sono considerate come opzioni coperte ai sensi delle disposizioni precedenti.

Nel caso di prodotti finanziari ibridi e strutturati non quotati, l'emittente deve godere di una solvibilità riconosciuta e devono essere disponibili delle quotazioni conformi alle condizioni di mercato.

## **Allegato B: Aspetti da regolamentare per iscritto nel contratto di gestione patrimoniale**

Gli aspetti seguenti costituiscono lo standard minimo di regolamentazione del contratto scritto di gestione patrimoniale. Le parti restano libere di definirne il contenuto nel quadro delle disposizioni del presente Codice di deontologia applicabili al contratto di gestione patrimoniale (art. 7 e relative norme d'applicazione).

1. Esatta designazione della controparte
2. Relazioni bancarie interessate (sempre nel caso di valori patrimoniali depositati presso banche)
3. Mandato e poteri di gestione dei valori patrimoniali
  - 3.1 Obiettivi e restrizioni d'investimento del cliente e sua capacità di assunzione di rischio che possono anche essere registrati nel verbale del colloquio
  - 3.2 Valuta di riferimento
  - 3.3 Volume della gestione discrezionale, rispettivamente volume della gestione conforme a direttive specifiche o istruzioni particolari, che possono parimenti essere registrati nel verbale del colloquio.

In caso di direttive specifiche o di istruzioni particolari, queste ultime devono essere registrate nel contratto di gestione patrimoniale o nel verbale del colloquio corrispondente secondo lo schema seguente:

- struttura del deposito (proporzione dei titoli di partecipazione, degli investimenti a reddito fisso, dei metalli preziosi, ecc.);
- paesi/valute/settori di cui si deve tener conto nell'investimento o che devono essere esclusi;
- impegni massimi per paese/valuta/settore;
- requisiti minimi sulla qualità e negoziabilità degli investimenti da eseguire;
- ammissibilità e volume dell'impiego permanente di crediti;
- ammissibilità e volume delle transazioni a termine e delle transazioni con derivati e degli investimenti in prodotti finanziari ibridi e strutturati.

- 3.4 Esercizio del diritto di voto

3.5 Autorizzazione all'investimento tramite direct order e/o directed order.

3.6 Possibilità di delega di compiti a terzi

4. Obbligo di riservatezza del gestore di patrimoni (per quel che concerne la trasmissione di dati ad ausiliari e mandatari)

5. Rapporto e rendiconto del gestore di patrimoni

- Propria valutazione delle performance o rendiconto basato sui documenti bancari;
- periodicità;
- conservazione presso il gestore di patrimoni o invio al cliente.

6. Modalità di trasmissione delle istruzioni da parte del cliente

- per iscritto, per fax, per telefono, per e-mail,
- responsabilità nel caso di errore di trasmissione.

7. Remunerazione del gestore di patrimoni

- modalità di calcolo,
- scadenza,
- eventuale autorizzazione del gestore di patrimoni a prelevare il proprio compenso direttamente dal conto del cliente,
- trattamento delle prestazioni dei terzi, compreso il rendimento dei conti a questo proposito.

8. Rescissione del contratto (consigliato)

Va rilevato che i contratti di gestione patrimoniale conclusi conformemente al diritto svizzero sono obbligatoriamente rescindibili in qualsiasi momento e senza preavviso.

9. Diritto applicabile (consigliato)

Si consiglia di scegliere il diritto svizzero.

10. Foro (consigliato)

Se il cliente è straniero, si consiglia di accordarsi su un foro svizzero, su quello del domicilio del gestore di patrimoni o su un organo di mediazione riconosciuto, seguendo ad esempio la clausola delle

Camere di commercio svizzere che recita quanto segue:

«Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque collegate allo stesso, ivi comprese quelle concernenti la validità, la nullità, la violazione o la fine del contratto, saranno sottoposte a mediazione secondo il Regolamento svizzero di mediazione commerciale delle Camere di commercio svizzere in vigore alla data in cui la richiesta di mediazione è depositata secondo il presente Regolamento. Il numero di mediatori è fissato a... *(uno o tre)*; la sede della mediazione è... *(città in Svizzera, a meno che le parti non si accordino su una città estera)*; la mediazione si svolgerà a ... *(precisare il luogo)*.»